

Avv. Maurizio Danza
- Prof. Diritto Istruzione e Ricerca ISFOA -
Via Devich n.72 cap.00143 Roma. tel.0664522748
Fax 06233228203 avvmauriziodanza@pec.it

EEC.MO TAR – TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO-ROMA

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE

Nell'interesse del sig. **DAVIDE NICOLI'** (C.F. NCLDVD80H04L419Z) rappresentato e difeso dall'Avv. **Maurizio Danza** (c.f. DNZMRZ63D14A783Z) (fax **06233228203**; pec: **avvmauriziodanza@pec.it**), e dall'Avv. **Pietro Valentini** (c.f. VLNPTR76M25Z335J; pec: **pietrovalentini@ordineavvocatiroma.org**) **del Foro di Roma** ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma in Via Devich n.72, giusta procura conferita con foglio separato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.83 c.p.c. e notificata in allegato al presente atto

- ricorrente -

CONTRO

- 1. MIM – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** in persona del Ministro *pro tempore*
- 2. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del l.r.p.t.
- 3. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari**, in persona del l.r.p.t.
- 4. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – ISTITUTI TECNICI STATALI VITO SANTE LONGO - C.F. 93491310723 C.M. BATF26000R - AC3BF69 - Istituti Tecnici Vito Sante LONGO**, in persona del DS p.t.

Tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n.12 Roma, PEC tratta da REGINDE **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, IN TUTTO O IN PARTE AI SENSI DELL'ART.34 CO.1 LETT.A DEL C.P.A.,

- 1) del decreto prot. nr. 37806 del 30.09.2024, solo recentemente conosciuto, con cui il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari ha disposto l'esclusione dalla I Fascia GPS 2024/26 di Bari del docente NICOLI' DAVIDE per la classe di concorso ADSS, per mancanza di titolo di accesso, v. all. 1;
- 2) della presupposta proposta formulata dalla scuola polo ISTITUTI TECNICI STATALI VITO SANTE LONGO - C.F. 93491310723 C.M. BATF26000R - AC3BF69 - Istituti Tecnici Vito Sante LONGO Prot. 0007419/U del 30/09/2024, solo recentemente conosciuta, di esclusione dalla I fascia GPS – biennio 2024/2025 e 2025/2026- prof. NICOLI' Davide per la Classe di concorso ADSS, per mancanza di titolo di accesso, v. all. 2;
- 3) del decreto prot. nr. 37810 del 30.09.2024 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, solo recentemente conosciuto, con cui è stata revocata l'individuazione del ricorrente quale destinatario della proposta di stipula del contratto a tempo determinato da GPS dell'A.T. di Bari per l'a. s. 2024/2025, per mancanza di titolo di accesso, v. all. 3;
- 4) dell'OM 88 del 2024, art 7 co 12 lett. a e 8 co 5), v. all. 4,
- 5) di ogni altro atto presupposto, connesso, e consequenziale anche se ignoto e/o sconosciuto;

per la sospensiva

in via cautelare dei provvedimenti illegittimi suindicati,

FATTO

1. Il ricorrente, in possesso di titolo abilitante conseguito all'estero (anno 2023) sul sostegno (tutt'oggi in attesa di riconoscimento da parte del Ministero che ancora non si è espresso), ha inoltrato in data 8.06.2024 istanza di inserimento nelle c.d. GPS di cui alla OM n°88/2024 per la provincia di Bari, v. all. 5 (anche per la classe B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE), riportando la posizione di graduatoria 1275 con punteggio 55.
2. In data 11 settembre 2024 riceveva la nomina al primo turno sul sostegno presso l'istituto "Vito Sante Longo" di Monopoli e, consegnati tutti i documenti richiesti presso la segreteria della scuola (v. all. 6 domanda di riconoscimento n. 29523 del 29.04.2023 già allegata all'all. 6), veniva assunto

sul sostegno con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 12.09.2024 e cessazione al 30.06.2025, per n. 18 ore settimanali di lezione, v. all. 7.

3. In data 30.09.2024, con una serie di atti adottati a pochi minuti l'uno dall'altro, l'Usr e per esso la Scuola Polo, adottava i provvedimenti meglio indicati in epigrafe basati su di una errata interpretazione ed applicazione della OM 88 del 2024 (in particolare art. 7 comma 12 lett. a) e art. 8 comma 5) nonché della circolare 115135 del 25.07.2024 (in particolare il § 2), in palese contrasto non solo con quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lett. e) cit. OM 88 – che prevede espressamente che l'istante che sia in attesa di riconoscimento del titolo giusta domanda presentata entro il termine del 24.06.2024 al MIM debba essere inserito in GPS seppur con riserva – ma anche con gli artt. 43 e 46 del DPR 445/2000 (lett. m) ed n).

Ritenendo non conseguito il titolo abilitante, per altro verso, l'USR e per esso la scuola polo – senza aver svolto alcun tipo di valutazione sul percorso abilitante sostenuto dal ricorrente – hanno *sic et simpliciter* negato il riconoscimento, sostituendosi al Ministero (unico soggetto cui compete la valutazione riguardo al titolo conseguito) strabordando rispetto al controllo che avrebbe dovuto essere compiuto e limitato al prendere atto che il ricorrente fosse in possesso di titolo abilitante seppur in attesa di riconoscimento.

Adottando i provvedimenti oggi gravati senza aver compiuto, in ogni caso, la benché minima istruttoria.

4. Giova specificare fin da ora, in punto di *periculum*, che senza l'immediata sospensione dei decreti gravati il ricorrente corre il grave e serio rischio di vedersi revocare il contratto già sottoscritto lo scorso 12.09, v. cit. all. 7.

DIRITTO

LA ESCLUSIONE E' ILLEGITTIMA, poiché l'unico motivo di esclusione evincibile dal decreto della USR PROT. 37806 DEL 30/09/2024, è fondato sulla mancanza del titolo.

Infatti secondo la USR/AT “ tenuto conto dell'esame della domanda da Lei presentata e della esclusione decretata dalla USR PUGLIA/AT , secondo cui

“VISTO l'art 8 co. 5 dell'OM n. 88/2024:” Gli Uffici Scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”

VISTA l'istanza di inserimento nelle GPS del docente sotto indicato;

PRESO ATTO della proposta di esclusione dell'IT “VITO SANTE LONGO” (BATF26000R) nei confronti del docente NICOLÌ DAVIDE cdc ADSS I Fascia per mancanza del titolo d'accesso ,

DISPONE ,L'ESCLUSIONE per mancanza di titolo di accesso così come da controlli dell'Ufficio:

****N.B. Si fa notare come il Dirigente scolastico che aveva proposta la esclusione alla USR ,
DISPONE***

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente richiamata, l'esclusione dalla I Fascia GPS 2024/26 di Bari del docente NICOLI' DAVIDE per la classe di concorso ADSS.

Ed infatti a ben vedere come riporta il Dirigente scolastico “ l'articolo 7 comma 12 lettera a. dell'O.M. 88/2024, ai sensi del quale “l'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma dell'ordinanza citata, è escluso dalle relative graduatorie”;

Tale disposizione (ovviamente relativa alla Scuola non competente in materia di esclusione dalle GPS), è illegittima, poiché come è noto tutti gli abilitati all'estero sono privi di titolo di accesso poiché in attesa di decreto del MIM di riconoscimento della abilitazione conseguita, in Romania nel caso de quo.

L'USR pertanto e per esso la scuola polo sostituendosi al Ministero competente per la deliberazione sulla bontà o meno del titolo conseguito all'estero ne hanno disposto l'esclusione sulla base di una verifica che avrebbe dovuto arrestarsi all'accertamento della presentazione tempestiva della domanda di riconoscimento – come incontrovertibilmente dimostrato in atti si v. cit. all. 6 – per cui avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 7 comma 4 lett. e) e non spingersi oltre (senza peraltro aver svolto alcuna comparazione del percorso abilitante sostenuto all'estero e percorso in interno) giungendo alla conclusione di non riconoscere l'abilitazione conseguita all'estero.

1) ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 7 CO.12 LETT. A OM 88/2024 SU CUI SI BASA L'ESCLUSIONE DALLE GPS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOCERTIFICAZIONE E AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART 1 CO2 LEGGE 241/1990 ATTESO CHE L'ART 46 DEL DPR 445/2000 PREVEDE CHE I TITOLI NON DEBBANO ESSERE ALLEGATI MA SOLO DICHIARATI CON AUTOCERTIFICAZIONE. VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE MIM 11531 DEL 25.07.2024 § 2

L'USR, innanzitutto, fonda i provvedimenti impugnati in uno con la OM 88, esclusivamente sul richiamo dell'art. 7 co 12 lett. a) per cui *“Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a:*

a) *titoli di studio conseguiti all'estero”*.

Unica motivazione nota su cui si fondano tutti gli atti impugnati.

Una siffatta interpretazione, così come confermata dal tenore degli atti gravati, determinerà la necessità di dover annullare in parte qua, la stessa OM laddove amplia la casistica della necessità di allegazione determinando un aggravio del procedimento che è contraddetta, in prima battuta dallo stesso art. 7 (comma 4 lett. e) per cui *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo”* e, per altro verso, da quanto disposto dal DPR 445 del 2000 all'art. 46 (e 43).

Ed infatti, a prescindere dalla circostanza che il titolo è stato presentato all'atto dell'assunzione l'art 46 **Dichiarazioni sostitutive di certificazioni**, co.1 lett. m del DPR prevede espressamente che, *“Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti”*,... **qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica** (cfr. lett. n).

Per tali ragioni, a ben vedere la disposizione di cui all'art.7 co.12 lett. a) della OM 88/2024 su cui si fonda l'esclusione viola palesemente anche la disposizione primaria di cui al DPR n 445/2000 che consente all'interessato semplicemente di dichiarare il possesso del titolo abilitante!

Disattesa per di più la previsione di cui all'art. 43 cit. DPR che impone, come meglio specificato nel prosieguo, di dover acquisire di ufficio documenti in possesso di altra P.A....ovverosia, nel caso di specie, detenuta dallo stesso MIM!!

Per cui il Ministero richiede documenti...che sono già in suo possesso...!

Quanto fin qui eccepito e rilevato è confermato dallo stesso Ministero con la circolare prot. 115135 del 25.07.2024 - § 2 – del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico recante *“Anno scolastico 2024/2025 – Istruzioni e*

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A., v. all. 4, con cui il MIM “...rammenta che, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera e), dell’Ordinanza ministeriale, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, partecipano all’assegnazione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale e sottoscrivono il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.”

Pertanto il citato art. 7 comma 12 lett. a) unitamente agli atti gravati dovrà essere conseguentemente annullato nella parte in cui avallando l'interpretazione fornita dal Ministero e l'Usr resistenti, non riconosce che la dichiarazione del ricorrente di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo ex art. 7 comma 4 lett. e) cit. OM 88 di aver conseguito all'estero l'abilitazione all'estero entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda (24.06.2024), sia valida ai fini dell’accesso alle GPS con conseguente diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, per violazione degli artt. 43 e 46 del DPR 445/2000, della circolare MIM del 25.07.2024 115135 del 25.07.2024 § 2.

2) ILLEGITTIMITA’ DELL’ ART. ART. 8 CO 5 DELLA OM 88/2024 SU CUI SI BASA L’ESCLUSIONE DALLE GPS VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 E SS DLGVO 206 DEL 2006 E DELL’ART. 50 D.LGS. N. 300/1999. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 OCTIES L. 241 DEL 1990.

Oltre a quanto appena rilevato la stessa PA effettua una distorta interpretazione ed applicazione parimenti dell’art. 8 co 5 secondo cui “*Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni*”.

Ebbene: evidente che l’USR e per esso la Scuola Polo si sia, clamorosamente – pur essendo entrambi incompetenti rientrandosi sotto tale punto di vista nella ipotesi di cui all’art. 21 octies l. 241 – sostituito al Ministero nella valutazione del titolo conseguito all’estero, laddove codesto Tar ha – costantemente – accolto i ricorsi presentati avverso provvedimenti di diniego per omessa valutazione e comparazione dei titoli ex Ad. Pl. 22/18 ex multis v. sent. 1153 del 2023 per cui “*Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti assorbenti ragioni.*

Il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione conseguiti in Romania (v. in particolare Ad. Pl. n. 22/2022) ha affermato che:

- l'Adverinta "è riconducibile alla 'attestazione di qualifica' ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce, perché rilasciata all'esito del percorso formativo previsto nel Paese d'origine per l'accesso alla professione, al quale l'appellato è stato ammesso a seguito del formale riconoscimento di equivalenza della laurea italiana a quella rumena da parte del CNRED";

- "Il Ministero appellante deve dunque esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l'equipollenza dell'attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell'art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE, come sta del resto già accadendo in analoghi casi già pervenuti all'attenzione di questo Consiglio di Stato in sede di ottemperanza.";

- peraltro "anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l'obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa."

Con specifico riferimento poi all'insegnamento di sostegno, la sentenza citata evidenzia che i docenti "dopo aver visto riconosciuto in Romania il percorso di studi universitari svolto in Italia, conseguono l'abilitazione all'insegnamento sul sostegno in Romania all'esito di specifico corso di studi. Costoro hanno, dunque, acquisito tutte quelle competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la figura dell'insegnante di sostegno, in Romania come in Italia. Si tratta di percorsi che comprendono la preparazione nelle materie afferenti alla specializzazione (a mero titolo esemplificativo: psicologia dell'educazione, dello sviluppo, tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni nell'educazione inclusiva, psicologia delle persone con bisogni speciali, ecc.), nonché un'attività di tirocinio di 120 ore, sia presso istituti rumeni che rientrano nell'ambito delle

scuole cd. “speciali” previste in Romania, e sia in scuole che prevedono, come in Italia, la scolarizzazione degli alunni disabili con la loro integrazione nell’istruzione ordinaria.”.

Pertanto in base ai principi ora richiamati, l’amministrazione è tenuta a valutare la formazione svolta in Romania, verificandone l’idoneità ed imponendo, ove necessario, adeguate misure compensative.

Inoltre, il Tribunale ritiene illegittima l’affermazione secondo la quale si verterebbe in materia di riconoscimento di titoli di studio con la conseguente competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca e non del Ministero dell’Istruzione.

Sul punto va rilevato che si verte in materia di riconoscimento della formazione svolta all’estero al fine di consentire l’esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno e non del riconoscimento di un mero titolo di studio.

Conseguentemente, la relativa competenza è indubbiamente attribuita al Ministero dell’Istruzione alla luce dell’art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come recentemente modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020, secondo cui spetta tra l’altro al Ministero dell’Istruzione l’“organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’università e della ricerca” nonché il “riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale” (v. recentemente in argomento anche Consiglio di Stato n. 9652/2022, 1361/2023).

In conclusione il ricorso deve essere accolto e per l’effetto annullato il provvedimento impugnato anche ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione dell’istanza di riconoscimento.”

L’Usr quindi sostituendosi al Ministero ha in ogni caso omesso la valutazione del percorso abilitante svolto all’estero del ricorrente pur possedendo la documentazione ma non avendo le competenze per delibare (positivamente o negativamente) in palese violazione pertanto degli artt. 5 ss (e art. 16) Dlgo 205 del 2006 ed alla luce dell’art. 50 D.lgs. n. 300/1999 e, conseguentemente, dovrà essere annullata anche la disposizione di cui all’art. 8 co 5 cit. OM 88 nella parte in cui, trattandosi di compiti e funzioni di esclusiva competenza ministeriale, attribuisce un potere di controllo che non può sconfinare in quello valutativo la bontà (o meno) del titolo abilitante conseguito all’estero (e non essendo mai stata svolta alcuna valutazione e comparazione nel caso di specie).

3) ILLEGITTIMITA’ VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DI CUI ALL’ART.3 L.241/1990, DA PARTE DEL DECRETO DELLA USR PUGLIA PROT. 37806 DEL 30/09/2024 E OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART 7 CO.4 LETT.E, DELLA OM

N°88/2024 CHE PREVEDE ESPRESSAMENTE IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AGLI ABILITATI ESTERI, SENZA IL POSSESSO DEL TITOLO ESTERO.

In sostanza la esclusione disposta con il decreto della USR con riferimento all'art 7 co.12 lett. a) della OM n°88/2024, è illegittima poichè viola l'obbligo di motivazione dell'art.3 L n°241/1990, in quanto non indica , **contrariamente all'art 7 co.4 lett.E, che prevede l'inserimento a pettine per gli abilitati all'estero, in attesa di decreto di riconoscimento (appunto abilitante), e dunque consentendo proprio il conferimento senza titolo e con riserva**, per quali ragioni debba essere il ricorrente escluso dalle GPS, in attesa del decreto di riconoscimento e dunque in possesso del titolo estero, se non per via dell'esercizio di un potere valutativo (rigetto della presentata istanza di riconoscimento) per arrivare ad asserire circa la mancanza del titolo, senza svolgere alcuna istruttoria (determinando una motivazione illogica contraddittoria palesemente ingiusta e discriminatoria).

L'unica motivazione rinvenibile è il pedissequo – per quanto errata: si v. infra – riferimento normativo (nello specifico l'art. 7 co 12 lett. a) OM 88) per cui ***“l'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma dell'ordinanza citata, è escluso dalle relative graduatorie”*** per cui delle due l'una o dovrà essere annullata la citata disposizione nella parte in cui non prevede che valga a tutti gli effetti la autocertificazione prodotta dall'istante, come previsto peraltro dall'art. 7 comma 4 lett. e) cit. OM, nel caso in cui il titolo abilitante sia stato conseguito all'estero ed in attesa di riconoscimento da parte del MIM (unico soggetto legittimato a statuire sulla bontà o meno del percorso abilitante conformemente a quanto statuito dalle note Ad. Pl. dell'anno 2022, in particolare la nr. 22) purché la richiesta sia avvenuta entro la data del 24.06.2024 (nel caso di specie risulta per tabulas l'inoltro in data 8.06.2024).

Ovvero i provvedimenti gravati in parte qua dovranno essere annullati, previa loro sospensione, in quanto adottati in palese violazione della stessa OM 88 che, poche righe prima, specifica proprio il caso oggi all'esame di codesto Tar.

Evidente pertanto il difetto di istruttoria che è confluito in una motivazione aberrante: l'USR e per esso la scuola polo si sono, di fatto, sostituiti al Ministero nelle valutazioni del caso riguardo il riconoscimento e di sua esclusiva competenza. Senza peraltro svolgere alcuna comparazione del percorso abilitante sostenuto all'estero rispetto a quello previsto dal diritto interno italiano.

4) ILLEGITTIMITA' OMESSA ISTRUTTORIA DA PARTE DELLA USR AT PUGLIA CON RIFERIMENTO ALLA VERIFICA DEL TITOLO REGOLARMENTE PRESENTATO E CONSEGNATO ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA ANCHE CONTESTUALMENTE AL CONFERIMENTO DELLA SUPPLENZA, POI REVOCATA.

DIFETTO ASSOLUTO DI COMPETENZA DELL'USR AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ASSERTITAMENTE MANCANTE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 E SS DLGVO 206 DEL 2006 E DELL'ART. 50 D.LGS. N. 300/1999 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 OCTIES L. 241 DEL 1990.

Inoltre, a ben vedere il titolo estero è stato presentato dal ricorrente e, per quanto in attesa di riconoscimento, risulta in atti non solo in occasione della chiamata dell'11.09 u.s. e in quella sede consegnato alla segreteria della Scuola Polo (v. cit. all. 7), ma già in atti del ministero a far data dalla presentazione della richiesta del 29.04.2023 e, per di più come esposto sopra, in palese violazione delle disposizioni in materia di autocertificazione.

Infatti, all'atto del conferimento della supplenza la istituzione scolastica non ha mai obiettato alcuna carenza, tanto è che al ricorrente sono stati richiesti, e, conseguentemente, depositati tutti i titoli indicati presso la segreteria dell'Istituto che ha conferito la supplenza!

E, solo all'esito, è stato stipulato il contratto per il corrente a.s. per 18 ore settimanali.

Il difetto di istruttoria confluito in una illogica contraddittoria e manifestamente ingiusta motivazione è confermato dalla circostanza che l'USR, conformemente all'art. 43 DPR 445 del 2000 abbia omesso, completamente, di acquisire tutta la documentazione del caso (trattandosi come detto di documenti in possesso dello stesso Ministero e il cui accertamento poteva essere autonomamente svolto dalla stessa PA): ed in tal senso il citato art. 43 DPR 445 appare risolutivo riguardo gli accertamenti che il MIM avrebbe dovuto in ogni caso svolgere acquisendo ogni documento all'uopo necessario – art. 43 – 1. *Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.*

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da

parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ...omissis...

3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica”.

Senza considerare che la verifica effettuata dalla scuola Polo e per essa da parte dell'USR deve essere limitata, molto sommessamente si ritiene, all'accertamento che la domanda di riconoscimento sia stata tempestivamente presentata prima della scadenza del termine (come già evidenziato nel primo motivo di diritto) pertanto valido il contratto a tempo determinato stipulato conformemente all'art. 7 comma 4 lett. e).

Laddove per poter riferire della mancanza di titolo lo stesso USR ha svolto una valutazione riguardo il riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero dal ricorrente.

Senza però potersi sostituire, ed in questo si ribadisce ancora ex art. 21 octies l. 241 del 1990 l'incompetenza dell'USR e per esso della scuola polo, al Ministero se riconoscere o meno il titolo abilitante conseguito all'estero (in palese violazione del Dlgo 206 del 2007 art. 5 e ss nonché dell'art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come recentemente modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020).

Invero sul punto si richiama ritrascritta anche ove autonomo motivo di diritto da ultimo ordinanza di codesto Tar per cui atteso che l'USR si è sostituito al Ministero nella valutazione del titolo conseguito all'estero (concludendo per la sua mancanza e pertanto legittimando in tal senso l'adozione dei provvedimenti gravati) ordinanza n° 4854 del 28 ottobre 2024 del TAR LAZIO della sez. IV BIS per cui “*Considerato che ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare:*

- l'amministrazione non sembra aver adeguatamente valutato la documentazione completa sull'iter formativo svoltosi all'estero, tra cui quella concernente il piano analitico del corso di studi e l'esperienza professionale maturata dall'interessata nel settore di riferimento;*
- le argomentazioni ostative inerenti l'assenza di natura abilitante del titolo rumeno (adeverinta) sono già state risolte dall'Adunanza plenaria (n. 22/2022);*
- la motivazione sull'eventuale inconciliabilità assoluta dei due programmi formativi deve essere svolta in maniera rigorosa considerato il rischio di pregiudicare il sistema di diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e i connessi obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di favore della circolazione dei lavoratori;*

- le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate attraverso l'imposizione di adeguate misure compensative;
 - occorre valutare nell'appropriata fase di merito se la comparazione del percorso formativo sia stata effettuata in concreto e in maniera esaustiva, secondo i principi enunciati anche dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato;
 - sotto il profilo del *periculum in mora* il provvedimento impugnato rischia di compromettere l'accesso della ricorrente alle graduatorie per le supplenze;
- ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;*
- ritenuto di compensare le spese della presente fase, in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia;*

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento di diniego del riconoscimento impugnato.”

ISTANZA CUATELARE COLLEGIALE

In punto di *fumus* valgono le considerazioni sopra esposte.

In punto di *periculum* si rappresenta che senza l'immediata sospensione dei provvedimenti gravati il ricorrente non solo si vedrà ingiustamente pretermesso dall'inserimento in GPS per il biennio 2024-26 ma, nonostante stia regolarmente insegnando presso la scuola presso la quale è stato assunto (si v. cit. all. 8), vedrà risolversi il contratto già in essere a discapito del principio della continuità didattica.

Con grave danno, oltre che per il ricorrente, per i ragazzi che sta seguendo presso l'Istituto per 18 ore settimanali: e trattandosi di ragazzi con particolari problematiche e tutte le conseguenze nefaste del caso conseguenti al cambio del docente di riferimento.

PQM

Si insiste per l'accoglimento del presente ricorso e l'annullamento, previa sospensione degli atti gravati.

Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Danza procuratore antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato trattandosi di controversia in materia di PI il CU dovuto è dimezzato ed è pari ad € 325,00.

Roma 31.10.2024

Avv. Maurizio Danza

Avv. Pietro Valentini

Allegati:

- 1) decreto prot. nr. 37806 del 30.09.2024, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari;
- 2) proposta formulata dalla scuola polo ISTITUTI TECNICI STATALI VITO SANTE LONGO - C.F. 93491310723 C.M. BATF26000R - AC3BF69 - Istituti Tecnici Vito Sante LONGO Prot. 0007419/U del 30/09/2024;
- 3) decreto prot. nr. 37810 del 30.09.2024 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari;
- 4) OM 88 del 2024;
- 5) istanza inserimento GPS 2024-26 dell'8.06.2024;
- 6) domanda MIM n. 29523 del 29.04.2023 di riconoscimento titolo abilitante estero;
- 7) contratto ATD a.s. 2024-25 presso I.T.E.T. "VITO SANTE LONGO" (BATF26000R);
- 8) circolare prot. 115135 del 25.07.2024 MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico.

Avv. Maurizio Danza

Avv. Pietro Valentini